



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.12/2012 DEL 25/06/2012

**"RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: NORME PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CICLO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,
DELL'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E
DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE FUNZIONI"**



Il presente Disegno di Legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale sulla gestione dei servizi pubblici locali, in particolar modo i servizi di gestione del ciclo dei rifiuti, alle recenti modifiche di settore intervenute a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 186 bis della legge 191 del 23 Dicembre 2009 e alla legge n. 148 /2011 e ss.mm.ii. (Art. 1).

Il disegno di legge è strutturato in due capi: capo primo contenente le "Norme generali" e il capo secondo relativo alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"

Il capo primo stabilisce il sistema di governo dei Servizi Pubblici Locali con una declinazione in favore della gestione del ciclo dei rifiuti, garantendo la radice comune con gli altri servizi.

Il ciclo integrato dei rifiuti è organizzato in Ambiti Territoriali Ottimali, la cui programmazione ed organizzazione è riservata alle Comunità d'Ambito

Si è provveduto all'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali la cui delimitazione definitiva verrà effettuata con il documento di Pianificazione Regionale del ciclo dei rifiuti urbani; che fino all'entrata in vigore del suddetto Piano, gli ATO individuati sono confermati quelli previsti dalla l. 14/11 art. 31. (Art. 2).

L'organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani è di competenza della Comunità d'Ambito che viene istituita per ciascun ambito territoriale ottimale e composta da ciascun comune dell'ambito territoriale ottimale.

Rientrano nelle competenze della Comunità d'Ambito l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale secondo quanto stabilito dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge;
 - b) stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
 - c) adottare la delibera quadro sul regime di mercato;
 - d) procedere all'affidamento del servizio e stipulare il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge;
 - e) adottare i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
 - f) stabilire i criteri per la localizzazione degli impianti necessari all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
- (Art. 6)

Inoltre rientrano nelle competenze delle Comunità d'Ambito l'organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; la disciplina dei flussi dei rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio nel rispetto delle previsioni del Piano regionale; disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale (Art. 13)

La funzione di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nella competenza dell'Autorità regionale.

L'Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione esercita le seguenti funzioni:

- a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d'ambito territoriale;



- b) svolge le analisi di mercato al fine di verificare le condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti secondo quanto stabilito all'art. 10 della legge;
- c) determina le tariffe per l'accesso alle reti e l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, ai criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dalle Comunità;
- d) determina e controlla i livelli e gli standard di qualità;
- e) predispone lo schema-tipo dei contratti di servizio;
- t) nomina i componenti delle commissioni aggiudicatrici;
- g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti. (Art. 7).

Rientrano nelle competenze dell'Autorità regionale l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge, tra cui anche la verifica della utilizzazione ottimale dell'impiantistica pubblica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani.

I soggetti così individuati, unitamente alla Regione Puglia e a ciascuna Provincia, congiuntamente e ciascuno secondo le proprie competenze, concorrono al funzionamento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Si stabilisce che i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto sono organizzati ed erogati in regime di esclusiva all'interno delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) alla cui delimitazione provvede il Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi urbani.

Tale assunzione è basata sulla posizione condivisa da tutte le Regioni in sede di Conferenza Unificata del 19/04/2012 sullo schema di regolamento per la verifica di mercato: le Regioni hanno proposto al Governo che tale verifica va effettuata solo per le fasi del ciclo dei rifiuti potenzialmente soggette a liberalizzazioni, individuate nella "gestione degli impianti di trattamento, riciclo e smaltimento", considerando di fatto soggette ad esclusiva le fasi di spazzamento, raccolta e trasporto.

Tale richiesta è stata ritenuta accoglibile da Governo (cfr. parere Conferenza Unificata 53/CU del 19/04/12)

I servizi di smaltimento sono organizzati ed erogati all'interno degli ATO secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale.

Al pari, il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato prioritariamente all'interno di ciascun ATO (Art. 8).

Sono state individuate le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento da parte delle Comunità d'Ambito(Art. 11) e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto da parte degli enti locali facenti parte dell'ARO.


Infine si disciplina la fase transitoria di passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti stabilendo prioritariamente che è fatto divieto ai Comuni, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di proseguire nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto qualora gli stessi non siano conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.



Inoltre al fine di consentire il passaggio di funzioni e la continuità operativa si stabilisce che gli ex Presidenti di ATO nominati con DGR 849/2012 con funzioni di Commissari liquidatori procedono alla formale cessazione del Consorzio (Art. 15).

Si abrogano gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 della l.r. 36/2009 e l'art. 31 comma 2 della l.r. 14/2011 (Art. 16).

Il presente Schema di Disegno di Legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della l.r. n.28/2001.

L'Assessore
Dott.  Picastro



5.


Capo I Norme generali

Art. 1. Finalità e principi generali

1. La presente legge regola e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di garantire la tutela della concorrenza, l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente.
2. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto servizio a rete di rilevanza economica.
3. I servizi sono organizzati ed erogati all'interno di ambiti territoriali ottimali al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
4. Qualora non possa svolgersi una libera concorrenza nel mercato o questa risulti inidonea al raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico o universale, i soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica aperte e trasparenti, volte a garantire un'effettiva concorrenza per il mercato.
5. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con lo Stato, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.
6. La programmazione e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata alle Comunità d'ambito di cui all'art. 6 della presente legge (d'ora in poi Comunità), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all'Autorità regionale di cui all'art. 7 della presente legge (d'ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle Comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alla Regione e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale.

Art. 2. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Gli ambiti territoriali ottimali sono delimitati, per ciascun settore, dal Piano regionale adottato con delibera della Giunta e approvato dal Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni, sentita l'Autorità. L'Ambito territoriale ottimale ha di norma estensione non inferiore a quella provinciale.
2. La Regione, con il medesimo Piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o invece più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto



alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi.

3. In sede di prima attuazione, fino all'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono fatti salvi i perimetri degli Ambiti Territoriali Ottimali individuati dall'art. 31 comma 1 della l.r. 14/2011.

Art. 3. Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale

1. Ogni Comunità individua, per ciascun ambito territoriale ottimale, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Per ciascun settore sono adottati con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi.

Art. 4. Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione della delibera quadro

1. L'Autorità verifica, settore per settore, in ciascun ambito territoriale, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico o universale, definiti ai sensi dell'art. 3, e svolge la relativa analisi di mercato, anche in relazione alla vantaggiosità di procedere all'affidamento congiunto di più servizi, secondo le modalità e le procedure previste dalla disciplina statale.

2. La Comunità, entro trenta giorni dalla ricezione della verifica di mercato svolta dall'Autorità, adotta la delibera quadro sul regime di mercato di ciascun servizio pubblico locale in ciascun ambito territoriale ottimale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla disciplina statale.

Art. 5. Affidamento del servizio

1. Ove non sia realizzabile una gestione concorrenziale, la Comunità indice una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per ciascun ambito territoriale, oppure per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare detto servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. Il bando di gara è adottato dalla Comunità, sentita l'Autorità. L'Autorità provvede alla nomina della commissione aggiudicatrice, in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione statale.

2. Ove, all'interno di un ambito territoriale ottimale, siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, la gara è indetta per la gestione immediata delle porzioni restanti dell'ambito territoriale ottimale, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. La Comunità, sentita l'Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di indire una gara che abbia ad oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verrà avviata alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità, sentita l'Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.



3. Sulla base degli esiti delle procedure di gara, la Comunità procede all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall'Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.

4. L'affidamento in house della gestione del servizio è consentito esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina europea e nazionale.

Art. 6. Comunità d'ambito

1. Per ciascun settore e per ciascun ambito territoriale ottimale è istituita una Comunità d'ambito.

2. Ciascuna Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno dei comuni dell'ambito territoriale ottimale e delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni comune esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

3. Ferme restando le competenze che le norme statali assegnano alle regioni e agli enti locali, ciascuna Comunità, in quanto ente esponenziale dell'ambito territoriale ottimale:

- a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale;
- b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
- c) adotta la delibera quadro sul regime di mercato;
- d) procede all'affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali;
- e) adotta i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
- f) stabilisce criteri per la localizzazione degli impianti necessari all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

4. Ciascuna Comunità è altresì titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell'Autorità

5. La partecipazione alla Comunità è a titolo gratuito.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascuna Comunità si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e dell'Autorità.

Art. 7. Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. È istituita l'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. L'Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa approvazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

3. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni, dalla



cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. L'Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione esercita le seguenti funzioni:

- a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d'ambito territoriale;
- b) svolge le analisi di mercato;
- c) determina le tariffe per l'accesso alle reti e l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, ai criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dalle Comunità;
- d) determina e controlla i livelli e gli standard di qualità;
- e) predispose lo schema-tipo dei contratti di servizio;
- t) nomina i componenti delle commissioni aggiudicatrici;
- g) predispose i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Autorità si avvale di un organico di ruolo stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il personale è reclutato mediante pubblico concorso o tramite comando di dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Il personale e la struttura amministrativa sono diretti da un Segretario generale nominato dal collegio.

6. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante contributo sui ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi pubblici locali sul territorio regionale e dai soggetti gestori dei relativi infrastrutture e impianti e da determinarsi con successivo Regolamento; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite, in modo differenziato settore per settore, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. L'Autorità assicura la piena e leale collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione e con gli enti locali e con le Comunità.

8. L'Autorità assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate e le associazioni dei consumatori prima di assumere le sue decisioni.

Capo secondo

Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati

Art. 8. Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinato in attuazione alle disposizioni di cui all'art 186 bis della legge 191 del 23 Dicembre 2009 e alla legge n. 148 /2011 e ss.mm.ii.



2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

3. I servizi di spazzamento, raccolta, trasporto sono organizzati ed erogati, in regime di esclusiva all'interno di aree di raccolta ottimali (ARO) anche di scala sub-provinciale, al fine di consentire economie di scala e differenziazione idonea a massimizzare l'efficienza del servizio. Gli ARO sono delimitati, per ciascun ATO, dal Piano Regionale approvato ai sensi dell'art. 199 del D.lgs 152/06. La Regione individua i perimetri degli ARO nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati. In sede di prima attuazione, fino all' approvazione del Piano di cui al presente comma, la Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' approvazione della Legge, adotta le perimetrazioni degli ARO, anche sulla base dei documenti di unificazione dei Piani d'Ambito approvati dai Commissari ad acta di cui all'art. 26 della L.R 38/2011.

4. Gli enti locali facenti parte dell'ARO si costituiscono nelle forme stabilite dal D.Lgs 267/2000, entro e non oltre sessanta giorni dalla definizione dei perimetri di cui al comma precedente. In caso di inerzia da parte dei comuni la Regione esercita i poteri sostitutivi con la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Dlgs 267/2000

5 Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato prioritariamente all' interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.

6. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate saranno erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell'ARO, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto

7. I servizi di smaltimento sono organizzati ed erogati all'interno degli ATO, così come disciplinati dal Piano regionale

Art. 9. Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti

1. Ciascuna Comunità, sentita l'Autorità, individua per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei Servizi predisposto dall' Autorità e adottato con Delibera di Giunta Regionale.

2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei Servizi è adottata con Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica della Regione Puglia.

3. Lo schema di Carta dei Servizi deve essere redatta tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:



- a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità a flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone ed il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
- c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO₂, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
- d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità
- e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;
- f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
- g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell'erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";
- h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al D.Lgs. 75/2010, garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
- i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione ed assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
- j) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo devono garantire:
-) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili
 -) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica
 -) l'avvio a recupero energetico delle frazioni aventi potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg, a condizione che non sia possibile il loro recupero e commercializzazione a costi inferiori a quello dell'incenerimento;

Art. 10. Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera quadro

1. L'Autorità verifica per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico o universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell'art. 9.

2. L'Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero privilegiando il principio di prossimità, fermo

restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.

3. La Comunità, entro trenta giorni dalla ricezione dell'analisi di mercato svolta dell'Autorità, adotta le conseguenti Delibere Quadro sul regime di mercato in ciascun ATO e ARO, secondo le modalità e le procedure previste dalla disciplina statale.

Art. 11. Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento

1. Ove non sta realizzabile una gestione concorrenziale, la Comunità indice una procedura di evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento per ciascun ATO, nel rispetto degli standard tecnici di cui all' art. 3, sulla base delle indicazioni stabilite dalla Comunità.

2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 4 comma 30 della L. 148/2011 e ss.mm.ii., le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale.

3. Le concessioni di cui al comma precedente possono essere estese, con provvedimento adottato dalla Comunità d'Ambito, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell'organico, qualora ciò comporti un'ottimale utilizzazione di detti impianti ed un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell'organico, a seguito dello svolgimento della verifica di cui dell'art. 4 comma 1 della L 148/2011 e ss.mm.ii.

Art. 12. Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, e trasporto

1. Gli enti locali facenti parte dell'ARO costituito nelle forme stabilite dal D.Lgs 267/2000, affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta, e trasporto, oppure individuano il socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare detto servizio.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e universale e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 9 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200, comma 4 del D. Lgs 152/2006.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio, resta fermo quanto previsto dal comma 32-ter della Legge 148/2011 e ss.mm.ii.

4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte



dell'ente sovraordinato, cessano la loro validità, ai sensi dell'art. 32-ter della Legge 148/2011 e ss.mm.ii. L'ente titolare del predetto contratto avvierà le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula di contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste nel predetto contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata. Di detto evento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti ed agli soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. E' assicurato il trasferimento di beni ed impianti dalle imprese titolari del contratto rescisso anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento ed in ogni caso nel rispetto del codice civile.

5. La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di rescissione anticipata del contratto. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata ex art. 204 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e di quelli indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

Art. 13. Compiti specifici delle Comunità d'ambito nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

1. Ciascuna Comunità d'ambito, oltre ai compiti generali di cui all'art. 6 della presente legge, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed assimilati;
- b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano Regionale;
- c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano Regionale.

Art. 14. Gestione della fase transitoria

1. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai Comuni di proseguire nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

2. Al fine di consentire la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive già esistenti, gli ex Presidenti degli ATO, già nominati Commissari ad acta con DGR n. 849 del 02/05/2012, nelle loro funzioni di commissari liquidatori procedono alla formale



cessazione del Consorzio. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell'autorità d'ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori. Il Commissario completa l'attività di liquidazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la relazione sullo stato di liquidazione all'Autorità regionale, alle Comunità d'Ambito agli Enti Locali facenti parte dell'ARO territorialmente interessati ed alla Regione Puglia.

Art. 15. Disposizioni finali

1. Con la presente Legge si abrogano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 e art. 31, comma 2 della l.r. 6 luglio 2011, n. 14.
2. All'art.11 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 le parole "Ufficio gestione rifiuti" sono sostituite dalle parole "Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica".



Il funzionario Istruttore
Ing. Federico Cangialosi

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Campobasso

Il Direttore d'Area
Ing. Antonello Antonicelli

L'Assessore alla Qualità
dell'Ambiente
Dott. Lorenzo Nicastro

